

# VERBALE DI ACCORDO

Addì 27 novembre 2019, in Roma

tra

la Società Mercitalia Maintenance s.r.l con il supporto di Mercitalia Logistics S.p.A

e

le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, SLM FAST  
CONFSAL e ORSA Ferrovie,

premessi che:

- Mercitalia Maintenance s.r.l. (di seguito, MIM), partecipata da Mercitalia Rail s.r.l. – Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, è stata costituita al fine di fornire un servizio specializzato nella manutenzione di carri ferroviari merci attraverso un'officina di revisione e riparazione comprensiva di un centro di lavorazione sale;
- la costituzione della Società ha lo scopo di internalizzare attività specialistiche ferroviarie aventi un elevato contenuto professionale e tecnologico, nella logica dell'Industria 4.0, al fine di migliorare la produttività e qualità dei processi, anche attraverso la diminuzione del tempo di fermo carro e l'aumento dei cicli delle lavorazioni;
- in una logica di potenziamento e sviluppo del mercato delle merci su ferro anche al fine di realizzare servizi di mobilità sostenibile, le parti hanno assunto come prioritari gli obiettivi di miglioramento delle disponibilità del materiale rotabile con la conseguente necessaria ottimizzazione del processo manutentivo;
- le parti ritengono necessario definire strumenti utili ad accompagnare il processo organizzativo di sviluppo della Società, con l'obiettivo di assicurare standard qualitativi e produttivi e, al contempo, individuare condizioni adeguate di tutela del lavoro mediante regole contrattuali chiare ed esigibili;

si conviene quanto segue:

In conformità con quanto definito nella Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali del 10 gennaio 2014, del 15 gennaio 2015 e del 30 luglio 2015, nonché dall'art. 4, punto 7, del CCNL Mobilità/Area AF, ai lavoratori assunti presso la Società sono applicati il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016 con le specifiche di seguito individuate.

## 1. ORARIO DI LAVORO

In considerazione delle peculiari esigenze organizzative e produttive tecnicamente connesse all'attività industriale della Società MIM, con specifico ed esclusivo riferimento alle linee produttive e ai settori direttamente correlati alle attività delle stesse, le parti – anche tenuto conto che ricorrono le condizioni di cui al citato art. 4, punto 7, del CCNL Mobilità/Area AF e con l'intento di dare continuità al relativo ciclo produttivo delle suddette linee – convengono di

addivenire, nella fase di start up, ad un'intesa per individuare le determinazioni utili alla fase di avvio della produzione.

In particolare, ai sensi dell'art. 27, punto 1.6, del CCNL Mobilità/Area AF, a supporto delle attività svolte nelle suddette linee produttive e nei settori direttamente correlati alle attività delle stesse, viene attivata un'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero in turni avvicendati nelle 24 ore, con sviluppo su cadenza settimanale.

Le parti concordano di effettuare successivamente un apposito incontro nazionale/territoriale per la definizione di turni e delle relative pause all'interno della prestazione lavorativa.

Con particolare riferimento a quanto stabilito al citato art. 27, punto 1.9, il limite di servizi notturni programmabili tra due riposi settimanali, è fissato nel numero massimo di 5, immediatamente esigibili.

Per il restante personale, l'orario di lavoro settimanale di 38 ore secondo quanto previsto dall'art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, sarà articolato su prestazione unica giornaliera le cui modalità verranno definite tra le parti successivamente.

## 2. TRATTAMENTO ECONOMICO

Ad integrazione di quanto definito nel capitolo Retribuzione del CCNL Mobilità/Area AF, con riferimento al trattamento economico del personale occupato nella Società MIM, sono confermate le previsioni di cui al Contratto aziendale di Gruppo FS Italiane, fermo restando quanto di seguito indicato.

2.1 Con l'obiettivo di assicurare in tempi congrui la sostenibilità economica della Società, le parti convengono di corrispondere, su base mensile, l'importo annuo a titolo di salario di produttività di cui all'art. 30, punto 1, del Contratto aziendale di Gruppo FS Italiane con le seguenti modalità:

- 30% dell'importo annuo a far data dall'avvio della attività di produzione dell'officina (prevista presumibilmente per luglio 2020) e per tutto il successivo anno (presumibilmente fino al 31.12.2021);
- 50% dell'importo annuo a partire dal 3° anno successivo all'avvio dell'attività produttiva (presumibilmente dal 1.01.2022) e fino alla realizzazione della condizione di cui al successivo alinea.
- 100% dell'importo annuo a partire dall'anno successivo, a quello nel quale l'azienda consuntiverà l'indicatore economico EBIT uguale o maggiore di 0 (zero) (presumibilmente dal 1.01.2023) così come risultante dal Bilancio della Società.

2.2 Al fine di agevolare la fase di avvio della Società quale polo di eccellenza nel settore della manutenzione dei carri merci, le parti convengono sull'applicazione dell'art. 29 - Premio di risultato - del Contratto aziendale di Gruppo FS Italiane a partire dall'anno successivo in cui l'azienda consuntiverà l'indicatore EBIT uguale o maggiore di 0 (zero), (presumibilmente 2023) così come risulterà dal Bilancio della Società.

### 3. WELFARE

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 37 del CCNL della Mobilità/Area AF e dall'art. 22 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, al fine di assicurare ai lavoratori della Società le medesime forme di welfare in essere per le altre Società del Gruppo FS cui si applicano i citati contratti, le parti convengono sulla decorrenza a partire dal 1° luglio 2020 per le forme di Welfare definite ai punti 1,2 e 3 del suddetto articolo 22.

### 4. NORME TRANSITORIE


Le parti convengono che, per far fronte a eventuali picchi produttivi non programmati, verranno effettuati appositi incontri Nazionali/territoriali, al fine di definire le opportune azioni da intraprendere, per soddisfare le richieste del mercato.

\*\*\*\*\*

Per quanto non previsto dal presente verbale di accordo si fa riferimento al CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016.

Le parti, altresì, convengono di incontrarsi entro il secondo semestre del 2020 per una verifica complessiva della fase di avvio della Società e dell'applicazione del presente accordo.

Per Mercitalia Maintenance s.r.l.



Per Mercitalia Logistics S.p.A.



Per le OO.SS Nazionali

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL TAF

SLM FAST Confsal

ORSA Ferrovie

